

3

DOCUMENTO APPROVATO NELLA ASSEMBLEA DI FIRENZE DEL 26/27 MAGGIO,  
PER LE ORGANIZZAZIONI CHE AVEVANO CHIESTO AL MINISTERO DELLA DI-  
FESA IL DISTACCAMENTO DI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVI-  
LE.

Le organizzazioni e gli Enti che hanno richiesto l'utilizzazione di obiettori di coscienza in base alla legge n° 772 del 15.12.1972, e gli obiettori di coscienza aderenti alla Lega Obiettori di coscienza, riuniti in assemblea i giorni 26/27 maggio 1973 a Firenze nel palazzo Medici-Riccardi, hanno approvato a maggioranza i seguenti punti di "Una richiesta minima per la regolamentazione del servizio civile".

Con questo però l'assemblea non ha voluto nel modo più assoluto dare un giudizio positivo su tale legge che ha istituito il reato di obiezione di coscienza, in base al quale si sta cercando di mettere in prigione svariati obiettori di coscienza e che si presenta talmente repressiva da mettere in dubbio la possibilità di svolgere, con essa vigente, un servizio civile realmente valido. Si veda ad esempio la norma che prevede che l'obiettore che svolge il servizio civile continui a dipendere dal Ministero della Difesa e sia sottoposto invece che alla legislazione civile, a quella militare, impedendogli così l'espressione di elementari diritti dei cittadini, quale quello di sciopero; norma che rischia di trasformarlo oggettivamente, malgrado la sua volontà, in un crumiro, staccandolo così dalle lotte della classe operaia. Questo documento vuole essere perciò soltanto un'indicazione di alcuni principi di base che dovrebbero essere rispettati in un regolamento per l'attuazione di tale legge in cui gli Enti che hanno richiesto l'utilizzazione di tale legge e gli obiettori interessati ad utilizzarla possano ritrovarsi per lo svolgimento di tale servizio.

**RICHIESTE MINIME PER UNA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE.**

- 1) L'opera prestata dagli obiettori è volta all'esclusivo servizio della pubblica utilità e deve essere quindi:
- non a fini di lucro;
  - non sostitutiva dell'opera dei lavoratori in cerca di occupazione;
  - non sostitutiva di quella di lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero;
  - non consistente in attività che abbiano relazione con la preparazione bellica;

2) Il servizio civile dovrà corrispondere a precise esigenze delle comunità nelle quali si attua e dovrà essere svolto nelle linee di piani di sviluppo democraticamente elaborati. Esso potrà essere compiuto presso enti locali o organizzazioni di servizio volontario in progetti nei seguenti settori:

assistenza: per interventi diretti ad eliminare o a prevenire la istituzionalizzazione, particolarmente nei servizi di assistenza domiciliare, per gli anziani e gli handicappati fisici o psichici;

istruzione: particolarmente per la prevenzione e il rimedio dell'analfabetismo di ritorno, in attività di animazione culturale in collaborazione con i centri di servizi culturali; nei corsi di istruzione professionale per i lavoratori;

protezione civile e tutela e incremento del patrimonio forestale: per la prevenzione della degradazione ambientale e dell'inquinamento, con funzioni ispettive alle dipendenze della Magistratura ordinaria e con funzioni preventive degli infortuni sul lavoro alle dipendenze degli ispettorati del lavoro e degli enti locali.

### 3) Orientamento e assegnazione dell'obiettore:

L'orientamento dell'obiettore dovrebbe avvenire prevalentemente attraverso l'autoselezione.

L'obiettore stesso, in base ai contatti avuti con organizzazioni di servizio civile, dovrebbe essere in grado di valutare le proprie capacità.

In ogni caso, quando già esiste un accordo di volontà fra obiettore e organizzazione di servizio civile, il Ministero della Difesa deve rispettare questa scelta reciproca.

Quando questo incontro fra "domanda" e "offerta" di lavoro non si è verificato, dovrebbe essere istituito un "ufficio di collocamento", anche a base regionale, per gli obiettori, dove un assistente sociale o un eventuale obiettore in servizio civile possa informare l'obiettore sulle richieste di lavoro volontario esistenti e metterlo in contatto con i suoi potenziali "datori di lavoro", per dare all'obiettore e al datore di lavoro la possibilità di scelta.

Un comitato formato da un rappresentante degli enti locali, un rappresentante delle organizzazioni del servizio civile, un rappresentante degli obiettori, un rappresentante dei sindacati, dovrebbe vagliare preliminarmente le domande di lavoro per accertarne l'eventuale incompatibilità con i requisiti previsti al primo punto.

4) L'intervento degli obiettori in servizio civile dovrà preferibilmente essere realizzato in gruppi di piccole e medie dimensioni, in collaborazione con gruppi locali, su richiesta del gruppo destinatario dell'intervento.

5) L'obiettore ha diritto a ricevere lo stesso trattamento economico del militare. Il militare in servizio di leva riceve dal Ministero della Difesa vitto, alloggio, 15.000 lire mensili e una formazione professionale (CAR).

Quindi anche l'obiettore ha diritto a ricevere dal Ministero della Difesa il pagamento delle spese di alloggio, vitto e lo stesso trattamento economico.

Le organizzazioni e gli enti datori di lavoro devono ricevere dal Ministero della difesa l'equivalente del costo di formazione e di man-tenimento del militare di leva, che corrisponderanno direttamente al l'obiettore.

6) Il tempo trascorso dopo l'accoglimento della domanda di servizio civile da parte del Ministero della difesa e fino all'assegnazione all'ente presso cui l'obiettore dovrà prestare il suo servizio civile, sarà computato in detrazione della durata del servizio civile.

N.B. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

M.C.P. (Movimento Cristiano per la Pace), via Rattazzi 24,  
00185 ROMA - tel. 73.44.30 lun. - merc. - ven.